

Consiglio del 13 dicembre 2022


Punto 5 all' ODG

Factoring e crisi di impresa, in collaborazione con Deloitte

ALLEGATO 5.1

Factoring e crisi d'impresa

Overview e Stato Avanzamento del Progetto



Factoring & Crisi d'Impresa

Overview e Stato Avanzamento del Progetto

Milano, 13 Dicembre 2022



Accordo di Collaborazione Assifact – Deloitte



Evoluzione del Contesto Regolamentare



Approccio e Ambiti di Approfondimento per l'Analisi di Mercato

Overview Accordo di Collaborazione tra Assifact e Deloitte

OGGETTO DEL CONTRATTO

La collaborazione prevede che Deloitte partecipi in qualità di Relatore agli incontri organizzati da Assifact per il progetto di ricerca denominato "Factoring & Crisi d'impresa«.

Assifact assicurerà l'organizzazione progettuale, concordando con Deloitte e gli Associati le date degli incontri, e coordinerà i lavori delle stesse.

Deloitte, in base alle competenze sviluppate sulle tematiche oggetto di approfondimento, faciliterà la discussione tra e con gli Associati al fine di (i) rappresentare la disciplina della crisi d'impresa e mettere in luce le principali novità introdotte dal Codice, (ii) analizzare il fenomeno della cessione dei crediti distressed

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Organizzazione di "**tavole rotonde tematiche**" a cui prendono parte Assifact, in qualità di parte Organizzatrice, Deloitte, in qualità di relatore e gli Associati Assifact quali destinatari

DOCUMENTI FINALI

Redazione di un **elaborato** da parte di Assifact e Deloitte in cui vengono raccolti gli elementi maggiormente significativi emersi durante gli incontri in merito alle novità della crisi d'impresa, al ruolo del factoring in tale contesto e all'analisi del mercato del "distressed factoring"

AMBITI DI RIFERIMENTO

- ✓ Approfondire la disciplina della **crisi d'impresa** nelle sue varie fasi al fine di delineare l'intervento dello strumento del factoring
- ✓ Esaminare il segmento "**distressed factoring**"

DURATA

La collaborazione di cui al presente Accordo avrà inizio con la stipula dello stesso e durata sino al completamento dell'iniziativa e comunque non oltre il **30 settembre 2023**, esclusa ogni forma di rinnovo automatico

Agenda



Accordo di Collaborazione tra Assifact e Deloitte




Evoluzione del Contesto Regolamentare



Approccio e Ambiti di Approfondimento per l'Analisi di Mercato

Contesto Regolamentare (1/3) | Il factoring come strumento a supporto di imprese distressed/ in pre-crisi

Il **factoring** rappresenta uno **strumento** finalizzato alla **gestione dei crediti aziendali**, mediante il quale l'**impresa** ha la possibilità di **ottenere**, a fronte della **cessione di crediti esistenti/ futuri**, **liquidità immediata** con cui far fronte a **situazioni di crisi**, spesso dovute anche alla **difficoltà di recuperare i propri crediti**



Il **factoring** rappresenta altresì lo **strumento ideale** per **gestire la fase iniziale della crisi d'impresa**, permettendo a quest'ultima di **dotarsi delle finanze necessarie** per far fronte a tutti i **costi** che necessariamente devono essere sostenuti al fine di **riprendere l'attività di impresa** (e.g. pagamento dei fornitori strategici)

Costituisce uno strumento preventivo alla crisi di imprese



Garantisce immediato ausilio per l'impresa in difficoltà




Non aggrava il dissesto finanziario dell'impresa



Consente di evitare il ricorso all'indebitamento bancario

Contesto Regolamentare (2/3) | Il factoring come strumento a supporto di imprese in procedura di soluzione negoziata

Il factoring nelle procedure...



Nell'ambito delle procedure di soluzione negoziata della crisi regolate dal CCII, il factoring può essere un **valido strumento** per:

- Piani attestati di risanamento
- Piani alla base di accordi di ristrutturazione dei debiti
- Piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione
- Piani concordatari nell'ambito del concordato preventivo/ concordato nella liq. giudiziale

...caratteristiche e giurisprudenza a supporto

All'interno di tutti i casi precedentemente menzionati, il factoring può:

- Godere dell'**esonero da revocatoria del contratto di cessione dei crediti**, in ipotesi di **insuccesso del tentativo di risanamento**. Inoltre, in caso di **cessione *pro solvendo***, il credito da restituzione del finanziamento potrà **godere della prededuzione**¹
- Essere una delle **soluzioni** individuate dal **debitore** e dall'**esperto nominato** in seno alla **procedura di composizione negoziata della crisi**, per giungere **all'accordo con i creditori** e superare la **situazione di distress finanziario del cedente**
- Peraltro, **l'art. 16, co. 5 CCII impone la partecipazione attiva delle banche e degli intermediari finanziari nelle trattative che conducono all'accordo**: tale **partecipazione** potrebbe, appunto, assumere i **contorni di un'operazione di factoring**

1 Cassazione civile, sez. I, 02 maggio 2019, n. 11589

In tema di **cessione dei crediti d'impresa**, i **pagamenti eseguiti in favore** dell'imprenditore cedente **non sono revocabili**, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 52 del 1991, a **condizione** che:

- Il **cessionario** sia una **banca** o un **intermediario finanziario** di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, oppure una **società** che svolga l'**attività di acquisto di crediti** da **soggetti appartenenti al proprio gruppo** che non siano **intermediari finanziari**
- I **crediti ceduti** sorgano da **contratti stipulati nell'esercizio dell'impresa**, restando **irrelevante** che la **cessione** sia avvenuta mediante l'**erogazione** di una **anticipazione** sul valore dei **crediti ceduti**

2 Cassazione civile, 10 febbraio 2006, n. 2990

- L'**esenzione dall'azione revocatoria** ai sensi dell'**art. 67 l. fall.** prevista, per i pagamenti effettuati dal debitore ceduto al cessionario, dall'art. 6 l. n. 52 del 1991 (recante disciplina della cessione dei crediti d'impresa) **si applica con riguardo ai pagamenti sia spontanei che coattivi**.
- L'**esenzione dalla revocatoria fallimentare** prevista dall'art. 6 legge 21 febbraio 1991, n. 62 in favore della **società esercente l'attività di factoring** si applica non solo ai **pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore ceduto al cessionario**, ma anche nel caso in cui quest'ultimo abbia **ottenuto la soddisfazione del suo credito** attraverso il ricorso ad **esecuzione forzata e segnatamente ad espropriazione forzata presso terzi**

Contesto Regolamentare (3/3) | Il factoring come strumento a supporto di imprese in procedura concorsuale

Ambito normative

CONTRATTO DI FACTORING

Normative in vigore

- Il nuovo CCII non contiene particolari **variazioni** con riferimento al **contratto di factoring**, rispetto alla previgente **disciplina** di cui alla **Legge n. 52/1991**
- LEGGE N. 52/1991
Ai sensi dell’**art. 7 della Legge n. 52/1991** (rubricato "*Fallimento del cedente*"), la **cessione del credito** attuata **mediante** contratto di **factoring** può essere **soggetta** ad **azione revocatoria** qualora:
 - Il **curatore** dimostri che, al **momento** del **pagamento** della **cessione**, il **cessionario** fosse a **conoscenza** dello **stato di insolvenza** del **cedente**
 - Il **pagamento** da parte del **cessionario** sia avvenuto **entro l’anno precedente** alla **dichiarazione di fallimento** (oggi: "*liquidazione giudiziale*") del **cedente**
- In merito ai **contratti pendenti** e **in corso di esecuzione** al momento della **dichiarazione di fallimento** (oggi di "*apertura della liquidazione giudiziale*"), in **assenza** di specifiche **previsioni** nel CCII relative alla **sorte** dei **contratti di factoring** troveranno applicazione le **regole generali** previste, in particolare:

CONTRATTI IN ESSERE ALL’ APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 72 L. Fall. (e art. 172 CCII)
Ai sensi dell’**art. 72 L.Fall.** (e oggi dell’**art. 172 CCII**), l’**esecuzione** di **contratti non ancora eseguiti** o non compiutamente eseguiti nelle **prestazioni principali** da **entrambe le parti al momento** in cui è dichiarato il **fallimento** (aperta la procedura di liquidazione giudiziale), “rimane **sospesa fino** a quando il **curatore**, con l’**autorizzazione** del **comitato dei creditori**, **dichiara** di **subentrare** nel **contratto** in luogo del **debitore**, **assumendo**, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi **obblighi**, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad **effetti reali**, sia già avvenuto il **trasferimento del diritto**”.

Art. 7 L. 52/1991
Il **comma 2 dell’art. 7 della L. n. 52/1991** (rubricato "*Fallimento del cedente*") riproduce il **principio della sospensione** dell’**esecuzione del contratto**, ai sensi dell’**art. 72 L.Fall.** (e oggi dell’**art. 172 CCII**), facendo salva la **facoltà**, per il **curatore della liquidazione giudiziale**, di **recedere dal contratto**. Tale **facoltà di recesso** dalle **cessioni stipulate dal cedente “fallito”** esercitabile dal **curatore**, è **limitata ai crediti non ancora sorti alla data di dichiarazione di “fallimento”** (apertura della liquidazione giudiziale). In caso di **recesso** dal contratto di **factoring** a seguito dell’**apertura della liquidazione giudiziale**, il **curatore** deve **restituire al cessionario** il corrispettivo pagato al cedente per le **cessioni stipulate**.

CONCORDATO PREVENTIVO

- L’**art. 169-bis L.Fall.** prevedeva per il **debitore**, **previa autorizzazione del giudice sentito l’altro contraente**, la **possibilità** di "*sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso*" ovvero di ottenere "*la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta*".
- Anche il nuovo **art. 97 CCII**, nel definire i **contratti pendenti** quali “*contratti non eseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambi i contraenti alla data del deposito della domanda di concordato*”, continua a prevedere l’applicazione del **principio di continuità contrattuale**, a mente del quale l’**efficacia dei contratti pendenti prosegue automaticamente in assenza di diversa richiesta dell’imprenditore**.

Agenda



Accordo di Collaborazione tra Assifact e Deloitte



Evoluzione del Contesto Regolamentare



Approccio e Ambiti di Approfondimento per l'Analisi di Mercato

Overview Stream Analisi di Mercato

OBIETTIVI DEL PROGETTO



- **Analizzare il mercato del Factoring** nell'ambito della **crisi d'impresa**
- **Comprendere e approfondire i campi d'applicabilità** del Factoring per **aziende in difficoltà**
- Mettere a **fattor comune** degli **Associati** potenziali **iniziative evolutive**

Approccio di lavoro



DEFINIZIONE DI UN FRAMEWORK DI LAVORO CONDIVISO



INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI APPROFONDIMENTO



ANALISI E SINTESI DELLE EVIDENZE DI MERCATO INSIEME AGLI ASSOCIATI

 *Focus prossime slide*

Modalità di Lavoro ipotizzata | Framework per l'analisi del mercato del Factoring nell'ambito della nuova disciplina della crisi d'impresa

Approccio all'attività

COINVOLGIMENTO LEADERSHIP

Coinvolgimento **Top Management Associati** per definire le **linee guida** e gli **ambiti di lavoro**

IMPOSTAZIONE FRAMEWORK

Individuazione **tematiche** ed **elementi** da approfondire con il Gruppo di Lavoro

ATTIVAZIONE TAVOLI DI LAVORO

Ingaggio **Associati** e colleghi **Assifact** per **raccolta informazioni** e **dati**

ANALISI E SINTESI DELL EVIDENZE

Razionalizzazione principali **evidenze** emerse e **sintesi** dei **risultati**

CONDIVISIONE RISULTATI

Predisposizione dei **documenti** da **condividere** con **Associati** e **Assifact**



Elementi dell'analisi di mercato

PRELIMINARE

RUOLO DEL FACTORING

- La funzione del Factoring come strumento per la prevenzione e il risanamento della crisi d'impresa

INDAGINE PRODOTTI

- Offerta specifica "Distressed Factoring"
- Breakdown prodotti offerti in relazione al rating delle imprese

INDAGINE CLIENTI

- Penetrazione prodotti Factoring su Clienti non performing
- Bisogni Clienti distressed non intercettati

CANALI DI ORIGINATION

- Ingaggio e attivazione prodotti per Clienti "distressed"

PERIMETRO REGULATORY

- Impatti regolamentari sull'applicabilità dei prodotti "Distressed Factoring"

Associati per l'Analisi di Mercato | Ipotizzato di ingaggiare i principali Factor del mercato italiano e referenti chiave Assifact per identificare linee guida e best practice

Panel di contributori individuati

**Principali Factor del
Mercato italiano**



**Associati focalizzati su
'Distressed Factoring'**



Tavoli di lavoro congiunti per analisi mercato, portafoglio Clienti e spazi di applicabilità offerta Distressed Factoring

Tavoli di lavoro congiunti con principali player attivi nell'offerta di factoring per imprese distressed/ in crisi

Punto di vista privilegiato sul mercato del Factoring ed **evidenze numeriche** a supporto





Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 160 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 345,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

© 2022 Deloitte